

M\_D GCIV

prot.

632617

Rep 2°

data

18 LUG. 2012

PARTENZA



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° Reparto

Telefono 06.4986.2328 - fax 06.4986.2376  
caporeparto2@persociv.difesa.it

Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma

STATO MAGGIORE DIFESA

- I Reparto  
ROMA

STATO MAGGIORE ESERCITO

- DIPE  
ROMA

STATO MAGGIORE MARINA

- I Reparto  
ROMA

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

- I Reparto  
ROMA

COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI

- I Reparto  
ROMA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

- I Reparto  
ROMA

**E, per conoscenza:**

UFFICIO CENTRALE ISPEZIONI

AMMINISTRATIVE

- I Reparto  
ROMA

**OGGETTO:** orario di lavoro.

\*\*\*\*\*

Riferimento lettera n. 2452 del 30 maggio 2012 di Ispedife.

Con la lettera in riferimento l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha reso noto che in sede di verifica amministrativo contabile nello scorso esercizio finanziario, l'Ispettore del Ministero dell'economia e delle finanze - IGF ha riscontrato presso un organismo della Difesa, "una ingiustificata attribuzione del tempo tecnico all'orario di lavoro del personale civile, comportante un'illegittima riduzione dell'orario stesso ed indebita erogazione del buono pasto".

Infatti, a seguito di accordo locale presso l'Ente erano stati concessi dei tempi tecnici in entrata e in uscita richiamando l'art. 4, comma 1, CCNL 12.1.1996.

Sul punto l'Ispettore del MEF ha rilevato che "in ogni caso, e soprattutto, in nessun passo delle norme richiamate si menziona la possibilità di ridurre l'orario di servizio che a norma dell'art. 19, CCNL 16.5.1995, è stabilito in 36 ore settimanali".

Il MEF ha quindi portato la questione all'attenzione della Procura regionale della Corte dei conti per accertare l'eventuale danno all'erario e le conseguenti responsabilità, in considerazione della riduzione di fatto - tramite accordo locale con le OO.SS. - dell'orario di lavoro contrattualmente fissato a livello di comparto.

Avendo l'U.C. rappresentato il caso nella prospettiva dell'esistenza di possibili analoghe situazioni presso altri Enti che, allo stato, alla scrivente non è dato conoscere, si ritiene opportuno fornire a codesti organi il contributo di competenza con riguardo al più ampio ambito delle norme generali sull'ordinamento del lavoro nella P.A. oggetto del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla luce delle modifiche allo stesso apportate dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 nelle materie concernenti il potere di organizzazione e la contrattazione integrativa.

L'art. 5, comma 2, del 165, come modificato dapprima dall'art. 34, del 150, e poi dall'art. 2, comma 17, del d.l. n. 95/2012, prevede che "...le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9."

L'art. 40, comma 1, citato 165, come modificato dall'art. 54, citato 150, esclude dalla contrattazione collettiva le materie attinenti l'organizzazione degli uffici.

Per effetto dell'art. 2, comma 2, del T.U., come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo di riforma, le disposizioni contenute nei citati articoli 5 e 40 "...costituiscono disposizioni a carattere imperativo...".

Sotto altro aspetto per quel che attiene la specifica materia dell'orario di lavoro, si rammenta che è pur sempre possibile, in applicazione dell'art. 3, CCNL 12 gennaio 1996, individuare fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita.

Per il rilievo della questione si è ritenuto opportuno pubblicare sul sito istituzionale della Direzione generale, nelle sezioni dedicate alle "news" e alle "domande più frequenti" apposite comunicazioni sull'argomento.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Enrica Preti)

